



OSSERVAZIONI SUL DISEGNO DI LEGGE PROVINCIALE *SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO*

*A cura della
segreteria provinciale FLC-GBW CGIL-AGB*

Bolzano, 7 luglio 2010

La legge in discussione si propone di completare il disegno del *sistema di istruzione formazione della Provincia autonoma di Bolzano*, iniziato con la legge provinciale n. 5/2008, adeguando la legislazione provinciale ai principi stabiliti dalla normativa nazionale sul secondo ciclo di istruzione.

Ricalcando lo schema della legge provinciale n. 5/2008, il disegno di legge si limita a stabilire alcuni principi che rimandano ad una successiva applicazione attraverso regolamenti e delibere.


Per quanto riguarda ad esempio il piano di distribuzione dell'offerta sul territorio (quali indirizzi verranno attivati e dove) l'art. 8 del disegno di legge prevede una delega in bianco alla Giunta provinciale.

Questo modo di procedere può rendere più veloce la discussione sul testo di legge, ma non aiuta nella formulazione di fondati giudizi di merito. **Le scelte decisive, ad esempio quelle sugli indirizzi e sui quadri orari, sono rinviate a provvedimenti successivi che non è ancora dato conoscere, neppure in forma abbozzata.**

Alcune considerazioni possono comunque essere fatte.

In premessa, con riferimento al **quadro nazionale**, si nota che le parole d'ordine mutuata dalla pedagogia (e che solo a Bolzano si era provato a prendere veramente sul serio) sono state totalmente abbandonate. La politica scolastica di Tremonti e Gelmini è condotta nel segno aggressivo di un'esplicita antipedagogia. Le sfide della società della conoscenza, le problematiche della nuova adolescenza e delle nuove forme di apprendimento giovanile non sono tematizzate. Le questioni didattiche, pedagogiche e organizzative che dovrebbero essere affrontate per rinnovare le pratiche scolastiche o non sono neppure sfiorate o sono mistificate per alimentare un'ideologia semplificatrice e nostalgica, che serve a distogliere l'attenzione da una realtà fatta di tagli feroci che colpiscono al cuore la scuola pubblica e affossano nei fatti ogni velleità di rilancio dell'istruzione tecnica e professionale.

Questo quadro di riferimento condiziona ovviamente la discussione sulla legge provinciale. Gli



assessori hanno promesso solennemente che il risparmio non sarà la priorità della manovra. Vedremo se le scelte sulle unità orarie e sugli organici saranno coerenti con questa importante promessa.

Rinviando a tempi migliori le riflessioni pedagogiche, il legislatore provinciale si concentra sui principi che regoleranno il riordino della rete scolastica. La finalità dichiarata è arrivare ad una *semplificazione*, che riduca il numero dei percorsi, eviti duplicazioni dispendiose e promuova la trasparenza del sistema, per facilitare le scelte delle famiglie e degli alunni.

Queste finalità, di per sé condivisibili, rischiano di tradursi in *scelte semplificate* e quindi inadeguate alla complessità dei problemi in campo.

La legge provinciale trova la sua stessa ragion d'essere nel coinvolgimento della formazione professionale. L'obiettivo è disegnare un *sistema integrato*. Ma le questioni poste dal processo di integrazione non sembrano essere considerate in tutta la loro valenza problematica.

Si evidenziano in particolare due ambiti di criticità: il primo riguarda *il ruolo e la collocazione degli istituti professionali*, il secondo *l'obbligo di istruzione e l'equivalenza formativa dei diversi percorsi*.

In entrambi i casi il disegno di legge sembra risentire di un approccio politico-culturale alquanto discutibile. C'è l'idea che i ragazzi e le ragazze all'uscita delle medie, a tredici anni e mezzo, dovrebbero avere già chiaro se vogliono inserirsi al più presto nel mondo del lavoro oppure prepararsi a continuare gli studi a livello universitario. Ne consegue che percorsi ambivalenti, rivolti alla professionalizzazione ma ancora generalisti, siano di disturbo alla trasparenza del sistema. Sono due assunti da riesaminare criticamente, una semplificazione fondata su queste premesse rischia di essere gravemente fuorviante rispetto agli obiettivi posti dall'Unione europea per i sistemi educativi e formativi nella società della conoscenza.





Ruolo e collocazione degli istituti professionali

Il disegno di legge provinciale si caratterizza per la particolare articolazione del secondo ciclo, costituito da tre pilastri: *l'istruzione liceale (Gymnasien)*, *l'istruzione tecnica (Fachoberschulen)* e *l'istruzione e formazione professionale (Berufsbildung)*.

Tale struttura è diversa da quella prevista dall'ordinamento statale,¹ secondo il quale *il secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione* è costituito da due sistemi distinti: *il sistema dell'istruzione secondaria superiore*, che comprende i licei, gli istituti tecnici e gli istituti professionali e *il sistema dell'istruzione e formazione professionale*, dove si fanno i percorsi triennali di qualifica professionale e i percorsi quadriennali per il diploma professionale.

La legge statale² colloca gli **istituti professionali** (di cui all'articolo 191, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297) nel *sistema dell'istruzione secondaria superiore* (dove lo Stato ha la competenza esclusiva a definire le norme generali, e le regioni hanno competenza legislativa concorrente) e non, come il disegno di legge provinciale, nel *sistema dell'istruzione e formazione professionale* (dove le Regioni hanno competenza esclusiva, nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni).

La scelta di articolare il secondo ciclo in tre pilastri merita un ulteriore approfondimento, in particolare deve essere vagliata criticamente la definizione del terzo pilastro.

L'espressione *istruzione e formazione professionale*, utilizzata nel disegno di legge provinciale per tradurre il termine *Berufsbildung*, è usata nell'art. 117 della Costituzione per definire un ambito di competenza esclusiva delle regioni.


E' del tutto logico chiedersi se la scelta di collocare i percorsi degli istituti professionali in uno spazio così chiamato corrisponda alla volontà di spostare tali percorsi dallo spazio delle scuole a carattere statale a quello delle scuole professionali a competenza primaria provinciale.

Se così fosse, la legge provinciale risulterebbe inappropriata! L'art. 4 del DPR 10 febbraio 1983 n. 89 (*Norme di attuazione dello Statuto di autonomia in materia di ordinamento scolastico*) attribuisce alla Provincia la competenza ad istituire scuole elementari e istituti e scuole di istruzione secondaria, ma l'art. 3 dello stesso DPR ricorda che le scuole di istruzione elementare e secondaria della provincia di Bolzano hanno carattere statale.

La Provincia può senz'altro decidere di non attivare determinati percorsi, ma non può, con propria legge, spostarli dalla sfera di competenza statale a quella di competenza provinciale.

¹ D.Lgs. 17 ottobre 2005, n. 226

² L'art. 13 della Legge 2 aprile 2007, n. 40 chiarisce **gli istituti professionali di cui all'articolo 191, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297**, fanno parte del sistema dell'istruzione secondaria superiore.



Per evitare ambiguità e rischi di impugnazione è opportuno non utilizzare l'endiadi *istruzione e formazione professionale*, che ha una precisa valenza costituzionale. Se il legislatore provinciale vuole costituire la casa comune della *Berufsbildung* per mettere sotto lo stesso tetto gli istituti professionali (che rimangono a carattere statale) e le scuole professionali provinciali, nel testo italiano potrebbe utilizzare una definizione plurale: *istruzione professionale e formazione professionale*, oppure, con un cambiamento minimo *istruzione e formazione professionali*.

Sulla distribuzione delle competenze con lo Stato la legge provinciale non può fare confusione.

Lo Statuto di autonomia e le sue norme di attuazione (che non possono essere modificati da una legge provinciale) collocano il personale docente e direttivo delle scuole a carattere statale in una situazione giuridica e contrattuale diversa da quella dei colleghi delle scuole provinciali.

Le organizzazioni sindacali sono consapevoli che questa situazione non è eterna e per quanto loro compete, cioè nelle materie che attengono alla contrattazione, sono disponibili a ragionare su tutte le possibili convergenze nel trattamento economico e normativo degli insegnanti. L'applicazione della riforma, con i nuovi indirizzi di studio, l'adeguamento dei quadri orari, la ridefinizione delle classi di concorso genererà comunque una serie di problemi che coinvolgeranno necessariamente la responsabilità di tutte le parti sociali. Dovranno essere affrontati anche i problemi di mobilità professionale che potrebbero essere generati, in seguito alla riforma, da un cambiamento nei flussi di iscrizione tra le scuole a carattere statale e quelle provinciali. Su questi temi non ci possono però essere forzature, il rispetto delle norme di livello superiore deve essere rigoroso. Sono coinvolti interessi legittimi che vanno tutelati con attenzione, dall'interesse di chi ha vinto il concorso da dirigente sino a quello dei docenti precari iscritti nelle graduatorie. Non si possono fare pasticci perché norme incerte nel loro presupposto di legittimità sono destinate ad aprire vasti ed infiniti contenziosi.

Non si capisce perché la Provincia dovrebbe sfidare lo Stato, definendo un sistema diverso da quello previsto dalla legge statale, visto che poi avrebbe comunque ampi margini di manovra nella definizione del piano di distribuzione (potrebbe motivatamente scegliere di chiudere le iscrizioni agli istituti di istruzione professionale, sarebbe probabilmente una scelta sbagliata, ma non violerebbe i principi delle leggi statali).

Le Berufsbildene Oberschulen sono gli Istituti di istruzione professionale ?

Nel disegno di legge provinciale i percorsi che la norma statale affida agli Istituti professionali (*i percorsi di istruzione professionale di durata quinquennale finalizzati ad un diploma di istruzione secondaria superiore*) sono inseriti come ultima possibilità di articolazione (dopo l'apprendistato) della *Istruzione e formazione professionale* (in tedesco *Berufsbildung*).



Nel testo tedesco tali percorsi vengono affidati alle *Berufsbildende Oberschulen* (scompare la tradizionale definizione *Lehranstalten*, che rappresentava una traduzione letterale della parola italiana *istituti professionali*). Al termine tedesco *Berufsbildende Oberschulen* corrispondono, in italiano, definizioni via via diverse: *percorsi di istruzione professionale, istituti professionali, istituti di istruzione professionale*.³

L'incertezza nelle definizioni rispecchia l'incertezza sul destino che la Provincia di Bolzano vorrà riservare a queste scuole. La discussione svolta sino ad ora fa capire che molto probabilmente si tratterà di un destino diversificato per ciascun gruppo linguistico. La stessa relazione accompagnatoria, su questo punto, dice in tedesco delle cose che non sono dette in italiano: nel testo tedesco si specifica che le *Berufsbildene Oberschulen* sono le scuole che succedono agli attuali istituti professionali (*Nachfolgeschulen der derzeitigen Lehranstalten*). Nel mondo di lingua tedesca il termine *Berufsbildende Oberschulen* potrebbe connotare qualcosa di sostanzialmente diverso dagli *Istituti professionali* del mondo di lingua italiana. Sarebbe comunque inopportuno che il testo della legge lasciasse spazio ad ambiguità o doppie letture. Il testo di una legge deve essere chiaro ed univoco, la versione italiana e quella tedesca devono concordare. Riteniamo che il termine tedesco *Berufsbildende Oberschulen* debba essere tradotto sempre con la stessa espressione, proponiamo *Istituti di istruzione professionale*.

Se l'intenzione è bloccare le iscrizioni nelle prime classi degli istituti professionali per trasferire l'utenza nelle scuole provinciali e poi eventualmente ricostruire, sotto la regia della ripartizione 20, un percorso quinquennale che ottenga il riconoscimento statale come scuola paritaria (vedi l'esperienza delle scuole alberghiere), non occorre cambiare la terminologia ufficiale dell'ordinamento scolastico statale. Bisogna comunque interrogarsi sulla opportunità di avventurarsi su una strada così incerta.

Le scelte sul destino dell'istruzione professionale meritano una discussione approfondita.

La scelta politica di privare gli alunni e le alunne della possibilità di iscriversi in un percorso di istruzione professionale chiaramente finalizzato ad un diploma di istruzione secondaria superiore per incanalarli in un percorso ancora tutto "da costruire" sarebbe assai discutibile.

Il legislatore provinciale sembra voler assegnare ai percorsi di istruzione professionale finalizzati al conseguimento di un diploma di istruzione secondaria superiore una collocazione "residuale" perché non offrirebbero una preparazione adeguata né per l'inserimento nel mondo del lavoro, né per la prosecuzione degli studi a livello universitario.

Ci risulta però che in tutta la provincia, da Malles a Campo Tures, passando per Merano, Bolzano e Bressanone, i dirigenti scolastici abbiano chiesto la conferma dei percorsi di istruzione professionale, che sono frequentati da un'utenza numericamente importante. Queste scuole hanno accolto l'aumento della scolarità nella società sudtirolese. Si tratta di un fenomeno relativamente nuovo e che riguarda in modo rilevante il mondo femminile.

³ art. 2, comma 2, lettera e: percorsi di istruzione professionale di durata quinquennale, art. 5, comma 5 percorsi dell'istruzione professionale, art. 5, comma 7 istituti professionali; art. 7, comma 4 ..degli istituti e delle scuole di istruzione e formazione professionale, art. 7, comma 4 istituti di istruzione professionale; art. 7, comma 6 istituti di istruzione professionale; art. 10, comma 4 percorsi di istruzione professionale; art. 11, comma 2 e comma 3 istituti di istruzione professionale; art. 11, comma 5 percorsi di istruzione professionale; art. 12, comma 1 istituti professionali



La sensazione è che si tratti di scuole di frontiera, che pur avendo un'utenza spesso non semplice, possano ancora dare un contributo importante proprio nella direzione auspicata dall'Unione europea, aumentando la quota dei diplomati e la occupabilità dei giovani e delle giovani.

C'è senz'altro bisogno di una maggiore integrazione con i percorsi della formazione professionale e di una collaborazione strategica con gli enti, le istituzioni e le aziende che operano sul territorio e possono offrire sbocchi lavorativi all'utenza di queste scuole. Tutto questo dovrebbe essere fatto valorizzando al meglio il prezioso bagaglio di esperienze che queste scuole hanno accumulato.





Obbligo di istruzione ed equivalenza formativa dei diversi percorsi

Le norme sull'obbligo scolastico rappresentano un vincolo fondamentale di qualità per l'integrazione del sistema di istruzione e formazione.

L'obbligo di istruzione e l'età minima di accesso al lavoro sono stati innalzati a 16 anni con l'obiettivo di far conseguire a tutti i giovani – non uno di meno – la padronanza delle competenze chiave di cittadinanza, traguardo considerato dall'Unione Europea indispensabile per continuare ad apprendere per tutta la vita e quindi per essere cittadine e cittadini consapevoli e lavoratrici e lavoratori occupabili.


I percorsi in cui si realizza l'elevamento dell'obbligo di istruzione possono senz'altro differenziarsi sulla base delle aree del sapere ma devono essere equivalenti nell'assicurare l'acquisizione dei saperi e delle competenze chiave per la cittadinanza attiva.

Il disegno di legge provinciale afferma (art. 1, comma 1) che i diversi percorsi hanno *pari valore educativo e formativo*. L'affermazione rischia di rimanere un enunciato non chiaro. Non basta *dichiarare* l'equivalenza formativa dei diversi percorsi. L'equivalenza formativa deve essere intesa come il risultato di un processo di cambiamento intenzionale, di una innovazione che consapevolmente si propone la realizzazione di traguardi formativi ben definiti.

Non si può parlare di pari valore educativo e formativo se non si esplicitano obiettivi comuni di conoscenza, abilità e competenza e non si pongono in essere curricula coerenti con gli obiettivi comuni esplicitati.

Il disegno di legge provinciale affronta il problema in modo piuttosto timido nell'art. 7 *Orientamento, continuità educativa e permeabilità*. In particolare il comma 6 prevede per i licei, gli istituti tecnici e gli istituti di istruzione professionale (*Berufsbildende Oberschulen*) una generica *area comune, in termini di discipline*. Per le scuole professionali provinciali l'unitarietà del primo biennio obbligatorio dovrebbe essere assicurata più semplicemente (art.7, comma 5) *attraverso il riferimento agli assi culturali comuni*. Il testo tedesco è sostanzialmente diverso; non si parla di unitarietà ma di equivalenza (*Gleichwertigkeit*) e il riferimento non è agli assi culturali comuni, ma ancora più indeterminato (*auf gemeinsame Bildungsgrundsätze*). Dal disegno di legge non si evince quali siano gli assi culturali comuni e quali saperi, abilità, capacità e conoscenze si punti ad assicurare con l'assolvimento dell'obbligo di istruzione. Eppure la normativa statale offre dei riferimenti abbastanza precisi.

La legge 296/2006 stabilisce *che l'adempimento dell'obbligo di istruzione deve consentire l'acquisizione dei saperi e delle competenze previste dai curricula relativi ai primi due anni degli istituti di istruzione secondaria superiore*.



Nel documento tecnico allegato al DM n. 139 del 22 agosto 2007 il concetto di equivalenza formativa viene declinato nel quadro della *Raccomandazione del Parlamento e del Consiglio europeo sulle Competenze chiave per l'apprendimento permanente* (18 dicembre 2006)⁴.

L'allegato al DM 139 descrive i saperi e le competenze per l'assolvimento dell'obbligo di istruzione in riferimento a *quattro assi culturali strategici (dei linguaggi, matematico, scientifico-tecnologico e storico-sociale)*. I saperi, articolati in abilità/capacità e conoscenze con riferimento ai descrittori europei (EQF), forniscono la base contenutistica e metodologica per lo sviluppo delle *competenze trasversali (Competenze chiave di cittadinanza: imparare ad imparare, progettare, comunicare, collaborare a partecipare, agire in modo autonomo e responsabile, risolvere problemi, individuare collegamenti e relazioni, acquisire e interpretare l'informazione)*. La Provincia di Bolzano ha da poco sottoscritto l'accordo della Conferenza permanente Stato Regioni che fa espresso riferimento al DM n. 139 del 22 agosto 2007, che quindi già impegna la formazione professionale e l'apprendistato per l'assolvimento dell'obbligo di istruzione. La cosa migliore sarebbe riprendere nella legge provinciale i contenuti del DM n. 139, esplicitando in modo chiaro quali siano gli assi culturali e le competenze chiave che devono essere assicurati per garantire l'equivalenza formativa dei percorsi. Se non si vuole arrivare a tanto, bisognerebbe almeno ripristinare nel testo il riferimento alla normativa vigente in materia di assolvimento dell'obbligo di istruzione, che era presente nel testo sottoposto al Consiglio scolastico provinciale e che è stato eliminato nella versione approvata dalla Giunta provinciale.

⁴ RACCOMANDAZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 18 dicembre 2006 relativa a competenze chiave per l'apprendimento permanente identifica e definisce le competenze chiave necessarie per la realizzazione personale, la cittadinanza attiva, la coesione sociale e l'occupabilità in una società della conoscenza. Le competenze sono definite in questa sede alla stregua di una combinazione di conoscenze, abilità e attitudini appropriate al contesto. Il quadro di riferimento delinea otto competenze chiave:
1) comunicazione nella madrelingua; 2) comunicazione nelle lingue straniere; 3) competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia; 4) competenza digitale; 5) imparare a imparare; 6) competenze sociali e civiche; 7) spirito di iniziativa e imprenditorialità; e 8) consapevolezza ed espressione culturale.



Osservazioni sull'articolato

Art. 1

Per evitare ambiguità e rischi di impugnazione è opportuno non utilizzare l'endiadi *istruzione e formazione professionale*, che ha una precisa valenza costituzionale, essendo usata nell'art. 117 della Costituzione per definire un ambito di competenza esclusiva delle regioni. La seguente proposta di modifica, già approvata dal Consiglio scolastico provinciale, è stata poi trascurata dalla Giunta provinciale.

Proposta di modifica:

1. Il secondo ciclo, parte integrante del sistema educativo di istruzione e formazione di cui all'articolo 1 della legge provinciale 16 luglio 2008, n. 5, è costituito dai percorsi dell'istruzione liceale, dell'istruzione tecnica, dell'istruzione professionale e della formazione professionale (oppure: dell'istruzione e della formazione professionali) che hanno pari valore educativo e formativo. Le peculiarità del territorio della Provincia di Bolzano nonché le pluralità linguistiche e culturali trovano espressione nella realizzazione dei percorsi formativi.

Art. 2

L'articolo potrebbe essere soppresso e il suo contenuto ripartito: la prima parte del comma 1 negli articoli sui licei e sui tecnici e l'intero comma 3 nell'articolo 5 sui percorsi dell'istruzione e formazione professionali, che risulterebbe più facilmente leggibile. Per le ragioni illustrate in premessa, si propone di uniformare la traduzione di *berufsbildende Oberschulen*.

Proposta di modifica:

2. (...)e percorsi degli istituti di istruzione professionale, di durata quinquennale, suddivisi.....

Art. 3 e art. 4 e art. 5

Le finalità formative descritte nel art. 3, comma 1 per i licei, nell'art. 4, comma 1 per l'istruzione tecnica e nell'art. 5, comma 1 e comma 5 per la formazione e per l'istruzione professionali sono molto diverse. Si tratta di differenziazioni pesanti, così espresse contraddicono il principio della equivalenza formativa (*Gleichwertigkeit*) espresso nell'art. 1.

Art. 5

Il titolo dell'articolo dovrebbe essere modificato, per le ragioni illustrate in premessa e con riferimento all'articolo 1.

L'art. 5 potrebbe utilmente essere riscritto integrando nel testo l'attuale comma 2 dell'articolo 2.

Se il decisore politico non vuole riservare un articolo specifico per i percorsi di istruzione professionale di durata quinquennale finalizzati ad un diploma di istruzione secondaria superiore, si dovrebbe comunque chiarire che nella casa comune della *Berufsbildung* coesistono istituzioni che hanno ancora un diverso riferimento ordinamentale (scuole a carattere statale e scuole provinciali) e che l'obiettivo è di portare i diversi percorsi ad una integrazione sempre maggiore.

Proposte di modifica:

cambiare il titolo: *Istruzione professionale e formazione professionale*. (oppure: Istruzione e formazione professionali):

Aggiungere un comma 1 bis: *I percorsi degli istituti di istruzione professionale a carattere statale e i percorsi delle scuole della formazione professionale provinciale sono coordinati tra loro per assicurare nel modo migliore l'integrazione del sistema e il rispetto delle sue finalità formative.*

Correggere il comma 5, nella formulazione italiana: *I percorsi degli istituti di istruzione professionale di cui all'articolo 2,..... Gli istituti di istruzione professionale comprendono i settori, gli indirizzi e le articolazioni previsti dalla vigente normativa statale in materi di istruzione e formazione e possono essere attivati in relazione alle linee guida.....*



Comma 7

L'attribuzione della personalità giuridica e della autonomia giuridica alle scuole professionali è uno dei passi più rilevanti dell'intera legge.

Attenzione: sarebbe riduttivo e pericoloso intendere il passaggio semplicemente come un modo per attribuire la dirigenza ai direttori delle scuole! Servono norme adeguate per gli organi collegiali e per garantire la partecipazione democratica! Non servono organi monocratici!

Sui quotidiani del 15 giugno, riassumendo la discussione in Giunta provinciale, si riporta l'ipotesi di togliere a tutte le scuole la personalità giuridica. Si tratta di una proposta abnorme. La personalità giuridica era prevista nella legge delega 59/1997, e rappresenta un principio vincolante per la legislazione provinciale, tanto più che l'autonomia delle istituzioni scolastiche è garantita dalla Costituzione (art. 117).

Art. 7

Nel comma 5 il testo italiano parla di *unitarietà del biennio obbligatorio*, nel testo tedesco invece c'è *die Gleichwertigkeit des Pflichtbienniums*. I concetti non sono equivalenti!

Nel testo italiano si fa riferimento agli assi culturali comuni, nel testo tedesco si usa un'espressione indeterminata: *auf gemeinsame Bildungsgrundsätze*. In entrambi i casi non si capisce quali siano gli assi culturali comuni di cui si parla. Il testo di legge presentato al Consiglio scolastico provinciale parlava di assi culturali comuni ai sensi della normativa vigente. La formulazione era criptica, ma gli addetti ai lavori sapevano che il riferimento attuale è al DM n. 139 del 22 agosto 2007 che chiarisce quali sono gli assi culturali strategici con i relativi saperi, articolati in abilità/capacità, conoscenze e competenze. La cosa migliore sarebbe esplicitare nella legge gli assi culturali e le competenze chiave. Se non si vuole arrivare a tanto, è necessario ripristinare almeno il riferimento alla normativa vigente.

Nel comma 6 c'è un arretramento rispetto alla versione precedente: prima si parlava di *preponderante unitarietà del curriculum in termini di orario e contenuto delle discipline obbligatorie*, ora, molto più genericamente, di *un'area comune in termini di discipline*. Si propone il ripristino della versione precedente.

Proposte di modifica:

5. *Le indicazioni provinciali di cui agli articoli 9 e 10, nel rispetto dell'identità dell'offerta formativa e degli obiettivi che caratterizzano le diverse scuole, assicurano l'unitarietà del biennio obbligatorio attraverso il riferimento agli assi culturali comuni ai sensi della normativa vigente in materia di assolvimento dell'obbligo di istruzione.*

6. *Per favorire la permeabilità nel biennio obbligatorio dei licei, degli istituti tecnici e degli istituti di istruzione professionale, le indicazioni provinciali di cui rispettivamente all'articolo 9 e all'articolo 10, comma 4, prevedono una preponderante unitarietà del curriculum in termini di orario e contenuto delle discipline obbligatorie.*

Art. 8

La precedente versione dell'art. 8, comma 2 prevedeva la possibilità di *costituire istituti di istruzione e formazione comprensivi di licei, di istituti tecnici e di istituti di istruzione e formazione professionale*. Adesso si parla più genericamente di *scuole e istituti di diversi gradi e ordini*, che potrebbero fare capo ad *un'unica istituzione scolastica*. Rimane l'idea di mettere insieme scuole a carattere statale e scuole provinciali? Il testo tedesco lascia aperta questa possibilità. Occorre essere chiari!

Il terreno è delicato, prima di procedere è necessario costruire i presupposti per una corretta gestione del personale! Non è opportuno fare astrazione dai diversi ordinamenti di stato giuridico. Lo statuto di autonomia e le sue norme attuative non sono ancora cambiati, il legislatore farebbe bene a prenderne atto! Procedure di gestione del personale incerte nel loro presupposto di legittimità sono destinate ad aprire un vasto contenzioso.

Art. 9

L'abrogazione del comma 1 dell'articolo 5 della legge provinciale del 29 giugno 2000, n. 12 prevista dall'art. 17 del disegno di legge rischia di indebolire l'ordinamento delle scuole autonome. Il comma contiene alcune specificazioni fondamentali sulla strutturazione dei curricula: l'orario obbligatorio annuale complessivo dei curricula comprende una quota obbligatoria di base e una quota obbligatoria riservata alle istituzioni scolastiche, fra le discipline e attività della quota fondamentale del curriculum possono essere realizzate



compensazioni entro limiti di flessibilità temporale stabiliti dalla Provincia. Queste specificazioni sono state riprese nella normativa provinciale sul primo ciclo di istruzione. Se si vuole abrogare il comma 1 dell'art. 5 della legge 12/2000, analoghe specificazioni dovrebbero essere riprese anche nella legge sul secondo ciclo. A tal fine si propone di modificare le lettere b) e c) del comma 1 dell'art. 9. Il comma deve comunque essere emendato perché sarebbe lesivo dell'autonomia delle istituzioni scolastiche che la provincia definisse centralisticamente *“i criteri per l'utilizzo della quota di autonomia dei curricula attribuita all'istituzione scolastica”*.

Proposta di modifica:

b) l'orario complessivo delle lezioni, con specificazione del monte ore delle singole discipline ed attività didattiche per gli insegnamenti della quota obbligatoria di base, della quota riservata all'istituzione scolastica e dell'eventuale quota facoltativa;
c) i limiti di flessibilità per realizzare compensazioni fra discipline e attività della quota fondamentale dei curricula nonché i criteri per l'adozione di percorsi didattici innovativi, con particolare riferimento agli insegnamenti delle lingue e dell'ambito scientifico-tecnologico;

Art. 10, comma 4

Cosa vuol dire *“in analogia all'articolo 9”*? Il secondo periodo del comma 4 riprende esattamente il contenuto del comma 2 dell'articolo 9. Si propone una formulazione più semplice e chiara.

Proposta di modifica:

4. La Giunta provinciale definisce le indicazioni provinciali per i percorsi degli istituti di istruzione professionale dando applicazione alle previsioni dell' articolo 9.

Art. 11

Si indica un orario minimo settimanale di 27 ore da 60'. A livello nazionale un orario così ridotto vale solo per i bienni di quattro licei. Il comma 4 dice che tale orario costituisce una prestazione essenziale minima garantita. Potrebbe sorgere il dubbio che la Provincia voglia sostituirsi allo Stato nel definire i livelli essenziali delle prestazioni. E' necessario un supplemento di riflessione sulle finalità dell'articolo. Se è stato scritto semplicemente per analogia con lo schema utilizzato nella legge provinciale 5/2008, l'intero articolo potrebbe essere eliminato.

Art. 14

Sulla valutazione di sistema sarebbe opportuno stabilire qualche principio ulteriore: arrivare ad un unico comitato provinciale di valutazione per le scuole di tutti i gruppi linguistici e chiarire il ruolo dei nuclei operativi come centri di specifica competenza professionale sui temi della valutazione di sistema.

Art. 16

Il comma 2 (direttori e dirigenti) è delicato e pone molti problemi: si tratta di una norma transitoria? Con quali limiti di tempo? Cosa significa *essere preposti a dirigere (mit der Führung einer Schule der Oberstufe betraut zu werden)*? I direttori diventano dirigenti? Attraverso la frequenza di un generico percorso formativo? E' assolutamente necessario verificare che vi siano tutti i presupposti giuridici per operazioni di questo tipo!

Art. 18

Attenzione: chi incomincia nel settembre 2010 con il vecchio ordinamento deve poter concludere nel terzo anno con una qualifica professionale e nel quinto anno con un titolo di studio coerente con la scelta iniziale! Se il percorso iniziato è tra quelli previsti dalla legge, la sua eventuale soppressione ad opera del piano di distribuzione territoriale deve essere graduata al fine di consentire la conclusione dei percorsi già attivati.